



Data pubblicazione: 18 novembre 2020

DIREZIONE I

3.7) REGOLAMENTO D'ATENEO PER IL TUTORATO.

.....OMISSIS.....

DELIBERA

- di approvare il Regolamento d'Ateneo per il tutorato.

Regolamento di Ateneo per il tutorato

Indice

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Bandi per il tutorato e criteri di selezione

Art. 3 - Assegni per l'attività di tutorato

Art. 4 - Attività di tutorato

Art. 5 - Organizzazione dell'attività di tutorato

Art. 6 - Doveri del tutor

Art. 7 - Perdita dello status di tutor

Art. 8 - Pubblicazione ed entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

[1] L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in conformità con quanto disposto dall'art. 1, lett. b) della Legge n. 170 dell'11 luglio 2003, dall'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, e dai successivi decreti di attuazione (D.M. n. 976/2014, D.M. n. 1047/2017, D.M. n. 989/2019), al fine di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, incentiva le attività di tutorato di cui all'art. 13 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, mediante assegni di tutorato a favore di studenti capaci e meritevoli.

[2] Il tutorato ha lo scopo di affiancare la didattica dei docenti contribuendo ad assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi al percorso formativo e a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza universitaria, con l'obiettivo di contenere il fenomeno della dispersione e dell'abbandono, nonché di ridurre il divario tra la durata prevista per un corso di studio e il tempo effettivamente impiegato dallo studente per terminare il corso medesimo.

[3] L'Università definisce annualmente le attività di tutorato.

Art. 2 – Bandi per il tutorato e criteri di selezione

[1] L'attività di tutorato è svolta da studenti scelti dall'Amministrazione con apposito bando rivolto agli studenti iscritti, per l'anno accademico di riferimento, ai seguenti corsi attivati dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata":

a) laurea magistrale;



- b) laurea magistrale a ciclo unico (ultimi due anni);
- c) dottorato di ricerca.

[2] Annualmente il Ministero dell'Università e della Ricerca riserva, per ogni esercizio finanziario e ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 170 /2003 e dell'art. 3 del D.M. 1047/2017, un fondo di entità variabile, da destinare agli studenti meritevoli e capaci iscritti ai corsi di laurea e di studio di cui al comma 1. Gli organi di governo dell'Ateneo, previa congrua ripartizione del medesimo fondo alle singole macroaree con il criterio del numero degli iscritti, autorizza le medesime all'emanazione dei relativi bandi, dettando criteri e direttive di massima di natura prescrittiva. Il bando deve indicare il numero degli assegni messi a concorso, i legittimati attivi a partecipare allo stesso, i criteri per stilare la graduatoria, (quali il numero degli esami sostenuti, la media ottenuta degli esami, il numero minimo dei crediti posseduti) e le incompatibilità con la percezione di altri benefici economici erogati da parte dell'Università, quali borse di studio concesse dall'Ateneo che tengano conto esclusivamente del requisito del merito, collaborazioni part-time, esoneri. Gli assegni sono tuttavia compatibili con l'attribuzione di borse di studio di cui al D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68.

[3] L'Università può integrare con propri fondi la quota di stanziamento annuale destinata alle attività di tutorato.

[4] La selezione è effettuata, per ciascun bando, da una Commissione giudicatrice composta da almeno tre membri.

[5] I criteri di selezione, da esplicitare nei bandi, devono tenere conto del curriculum vitae e dei titoli di merito dei candidati, nonché delle caratteristiche e delle motivazioni dei candidati in relazione alle attività di tutorato, da accertare con apposito colloquio. A parità di curriculum formativo sarà accordata precedenza agli studenti in condizioni economiche particolarmente disagiate.

[4] In esito alle selezioni devono essere formulate graduatorie distinte a seconda delle caratteristiche degli assegni banditi (monte ore/attività).

[5] Qualora fosse necessario attribuire ulteriori assegni al fine di potenziare l'attività di tutorato, l'Ateneo può attingere alle graduatorie delle selezioni pubbliche per la concessione di assegni di tutorato nell'anno accademico di riferimento. Nel caso in cui non ci fossero studenti idonei nella graduatoria di una macroarea, si può attingere alle graduatorie di altre macroaree dell'Ateneo, purché di ambiti affini.

[6] Le macroaree sono tenute a informare, al termine della selezione, l'ufficio preposto della Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti, trasmettendo l'elenco degli studenti vincitori, il monte ore/attività oltre che il nome del Referente di macroarea per il tutorato di cui all'art. 5 comma 2.

Art. 3 – Assegni per l'attività di tutorato

[1] I tutor utilmente collocati in graduatoria percepiscono un assegno per l'incentivazione delle attività di tutorato e per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.

[2] L'ammontare dell'assegno di tutorato è quantificato in base al numero di ore di attività svolte e l'importo orario è determinato annualmente dai competenti organi che emanano i singoli bandi. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale l'importo dell'assegno mensile, rapportato all'impegno



richiesto allo studente non superiore a 400 ore per anno, non potrà comunque superare il limite di 4.000 euro per anno; per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca la durata massima degli assegni di tutorato è pari a 40 ore per ogni anno accademico.

[3] L'importo orario dell'assegno è indicato quale lordo percipiente, comprensivo del contributo INPS a carico del tutor (1/3). La spesa complessiva per gli assegni di tutorato è comprensiva dei 2/3 del contributo INPS a carico dell'Ateneo.

[4] Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*bis* del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni. L'imponibile contributivo è costituito dall'intero ammontare lordo dell'assegno.

[5] Il pagamento dell'assegno di tutorato avviene in un'unica rata a conclusione dell'attività, previa dichiarazione del Referente di macroarea per il tutorato.

[6] Gli assegni di tutorato sono compatibili con la fruizione delle borse di studio regionali.

[7] Non è ammessa la fruizione di più assegni di tutorato nel medesimo anno accademico, a prescindere dall'oggetto e dal numero di ore dell'attività.

Art. 4 – Attività di tutorato

[1] L'attività di tutorato deve essere svolta nell'arco dell'anno accademico di riferimento.

[2] È possibile il rinnovo per un secondo anno in favore dei tutor che nell'anno accademico di riferimento siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al c. 1 dell'art. 2 del presente Regolamento.

[3] L'Università fornisce i seguenti tipi di tutorato:

a) tutorato di orientamento: servizio di tutorato rivolto agli studenti in ingresso e in itinere che si sono immatricolati a un corso di studio di primo e di secondo ciclo. Prevede il supporto nella ricerca, raccolta e diffusione di informazioni relative ai corsi di studio e alle attività didattiche, l'affiancamento nella comprensione dei diversi aspetti della vita universitaria, l'assistenza nel disbrigo di pratiche amministrative, l'assistenza per l'organizzazione dello studio e del piano degli esami, la partecipazione agli eventi orientativi e informativi promossi dall'Ateneo;

b) tutorato di orientamento internazionale: servizio di accoglienza e integrazione rivolto agli studenti internazionali iscritti ai corsi di studio di primo e secondo ciclo e agli studenti Erasmus in entrata e in uscita. Prevede il supporto per una prima integrazione e mediazione linguistico-culturale, al fine di agevolare l'inserimento nel contesto universitario e cittadino di tali studenti;

c) tutorato metodologico: servizio rivolto agli studenti che incontrano difficoltà nell'adattamento all'ambiente universitario e alle modalità di apprendimento o con disagio temporaneo, che trovano ostacoli nella progressione degli studi a causa di carenze di tipo metodologico e di autogestione dello studio, che intendono affrontare ansie ed emozioni tipiche del



processo di studio e delle prove di esame, che intendono migliorare il proprio rendimento negli studi;

d) tutorato didattico: servizio rivolto a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di primo e di secondo ciclo, prevedendo interventi di supporto, utili a fronteggiare disagi specifici che lo studente incontra rispetto a determinati insegnamenti o laboratori del corso di studio prescelto;

e) tutorato trasversale: servizio di supporto al corso di studio nelle attività di organizzazione e gestione dell'erogazione della didattica, di monitoraggio delle carriere studenti;

f) tutorato specializzato: servizio di supporto per studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) il cui scopo è ridurre o eliminare gli ostacoli per garantire un adeguato inserimento nell'ambiente universitario (accompagnamento a lezione, recupero di appunti, intermediazione con i docenti, affiancamento allo studio, prenotazione dei posti a lezione, disbrigo pratiche amministrative e di segreteria).

[4] L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro eventuali infortuni degli studenti durante l'espletamento dell'attività.

[5] L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura.

Art. 5 – Organizzazione dell'attività di tutorato

[1] Le macroaree sono responsabili dell'organizzazione e del coordinamento delle attività e assicurano la partecipazione degli studenti alla pianificazione delle stesse. I compiti della macroarea possono essere attribuiti ai dipartimenti che la compongono.

[2] Nell'ambito di ciascuna macroarea viene individuato un "Referente di macroarea (o, per la macroarea di Medicina e chirurgia: di Facoltà) per il tutorato" che redige annualmente una relazione sulle attività svolte da trasmettere all'ufficio preposto dell'Ateneo presso la Direzione I – Didattica e Servizi agli Studenti. La relazione deve permettere una valutazione qualitativa e quantitativa dell'attività di tutorato.

[3] Ogni studente tutor, nell'espletamento delle proprie attività di carattere burocratico-amministrativo, deve far riferimento al Referente di macroarea per il tutorato, tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta dal Tutor.

[4] Il Referente di macroarea per il tutorato si coordina con il docente di riferimento / responsabile di laboratorio / responsabile della struttura per l'organizzazione delle attività strumentali allo svolgimento dell'incarico.

[5] In particolare, il Referente di macroarea per il tutorato:

a) concorda con lo studente i modi ed i tempi dell'attività;

b) comunica agli uffici competenti, entro il termine massimo di 15 giorni, la conclusione dell'attività di tutorato e il numero di ore effettuate, ai fini del pagamento;

c) comunica agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte dello studente dei doveri di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 – Doveri del tutor

[1] Il tutor è tenuto a:

a) rispettare il codice etico d'Ateneo;



- b) comunicare tempestivamente al Referente di macroarea per il tutorato la volontà di accettare o di rinunciare allo svolgimento dell'attività di tutorato presso la struttura di assegnazione;
- c) concordare, con il Referente di macroarea per il tutorato i modi e i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi, il tutor può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque entro il termine massimo assegnato all'inizio dell'attività;
- d) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con il Referente di macroarea per il tutorato cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
- e) rispettare il personale universitario e gli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
- f) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
- g) concorrere a un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e a un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnato.

[2] Gli studenti vincitori della selezione per il tutorato devono partecipare al corso di formazione obbligatorio organizzato dal Servizio prevenzione e protezione dell'Ateneo in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, della durata complessiva di 8 ore. Le ore di formazione concorrono al monte ore liquidato per la collaborazione di tutorato.

[3] La violazione dei doveri di cui al presente articolo è contestata al tutor per iscritto dal Referente di macroarea per il tutorato entro 10 giorni dall'accertamento dei fatti. Al tutor è data facoltà di rispondere per iscritto alle contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Quando, all'esito dell'eventuale risposta del tutor, il Referente di macroarea per il tutorato ritenga accertata la violazione, dispone la risoluzione del rapporto e la conseguente interruzione dell'attività di tutorato nonché, proporzionalmente, dell'erogazione dell'assegno. Tale risoluzione preclude allo studente la possibilità di ottenere il beneficio nell'anno accademico successivo.

Art. 7 – Perdita dello status di tutor

[1] Lo status di tutor viene meno:

- a) per l'accertata violazione dei doveri di cui al precedente art. 6;
- b) per rinuncia;
- c) per il venir meno dello status di studente dell'Ateneo.

[2] La rinuncia dopo l'inizio dell'attività deve essere comunicata per iscritto al Referente di macroarea per il tutorato e agli uffici competenti.

Art. 8 - Pubblicazione ed entrata in vigore

[1] Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ateneo nell'apposita sezione dedicata ai Regolamenti.

**SENATO
ACCADEMICO**

Seduta del

20 ottobre 2020



[2] A decorrere dall'entrata in vigore, il presente Regolamento sostituisce, per la parte relativa al tutorato, l'attuale Regolamento per l'orientamento e il tutorato, adottato con D.R. n. 1392 del 3 maggio 2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE